

dennità mensili di cui alla legge 5 luglio 1882, n. 874. »

(È approvato).

« Art. 51 Gli impiegati straordinari, che al giorno della promulgazione della presente legge si trovano al servizio del Ministero dei lavori pubblici da più di un triennio, saranno ammessi agli esami di concorso per posti di ingegnere allievo, di aiutante allievo, di ufficiale d'ordine nel Corpo Reale del Genio civile; di ispettore allievo, di ufficiale d'ordine nel Regio Ispettorato generale delle strade ferrate; e di vice-segretario, di computista e di ufficiale d'ordine nell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, purchè al giorno dell'avviso di concorso non abbiano superato i 40 anni di età, e presentino tutti gli altri requisiti richiesti dalle leggi e regolamenti.

« Nessuno potrà presentarsi più di due volte all'esame di concorso quando non abbia raggiunta l'idoneità. »

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Barzilai.

**Barzilai.** Darò volentieri il mio voto a questa legge, siccome quella che rappresenta una piccola anticipazione su quel programma di riforme organiche, che tutti dal più al meno ci siamo impegnati d'attuare. Ma ritengo che una riforma, per quanto organica, non debba andare nè contro l'equità, nè contro i diritti acquisiti, nè contro la coerenza delle disposizioni legislative e ministeriali. Perciò ho presentato un emendamento a quest'articolo 51, emendamento, che è raccomandato da un sentimento di equità, ed anche da ragioni di coerenza per parte dell'onorevole ministro e della Commissione, e che spero sarà dalla Camera accolto.

La questione degli straordinari è venuta molte volte dinanzi alla Camera, e l'ultima volta venne con una proposta di legge, la quale portava la firma di oltre ottanta nostri colleghi, ma che non poté essere discussa per la sospensione dei lavori parlamentari. Questa proposta di legge stabiliva per gli straordinari delle amministrazioni centrali e provinciali, sotto certe condizioni e con certe cautele, la stabilità del loro impiego. E la esauriente relazione del collega Stelluti-Scala dimostrava quali ragioni avessero indotto la Commissione a questa conclusione.

Erano ragioni della più alta importanza. Poichè dalle note trasmesse dai singoli Mini-

steri e dalle statistiche risultava che gli straordinari delle amministrazioni centrali e delle provinciali prestavano, in media, il loro servizio allo Stato da oltre 10 anni, e taluno da oltre 20 anni; e si tratta di servizi riconosciuti oramai dovunque e sempre di carattere ordinario.

Perciò avrei voluto proporre che con questa legge si attuasse, almeno in piccola parte, il concetto, che quella Commissione aveva unanimemente approvato, disponendo che il lungo servizio prestato sia di per sè titolo sufficiente per acquistare la stabilità dell'impiego. Ma, chiedendo questo, non avrei forse ottenuto nulla. Epperò ho limitato la mia proposta a questo solo che, invece delle parole « esame di concorso », si dica nell'articolo « esame di idoneità », e che il limite di età sia portato da 40 a 45 anni. Dirò brevissimamente le ragioni dell'emendamento.

L'onorevole ministro ha ripetutamente dichiarato che questa legge portava dei vantaggi anche agli straordinari. Ma, secondo me, le ragioni da lui enumerate danno luogo a dubbi e a discussione.

L'onorevole ministro ha detto che sarà già un grande vantaggio per gli straordinari la disposizione che d'ora in avanti non ne possano essere assunti altri in servizio. Ma il beneficio sarà, mi pare, pel bilancio dello Stato, non per gli straordinari ora in carica.

In secondo luogo si adduce come un altro vantaggio per essi l'aver portato il limite di età a 40 anni per il concorso ai diversi posti. E questo è certamente un vantaggio; ma è un vantaggio, che può diventare anche illusorio, almeno per quegli straordinari, che hanno consumato 10 od anche 20 anni della loro vita in uffici, pei quali forse non potrebbero ora sostenere un esame di concorso.

Ad ogni modo, perchè, ripeto, voglio cercare il possibile e formulare proposte accettabili anche dall'onorevole ministro e dalla Commissione, ho ridotto, come dissi, a termini più modesti il mio emendamento.

Io domando che il limite di età sia per tutti gli straordinari, di cui nell'articolo 51, portato a 45 anni. E le considerazioni in appoggio a questa proposta stanno precisamente nel fatto che, dalle statistiche che ho consultato, risulta che la grande maggioranza di questi straordinari sono in ufficio da più di 10 anni, molti da 15 anni, taluno da 20 anni. Per quel che riguarda poi